



## CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43

del 28/03/2011

### **O G G E T T O**

**Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a mezzo impianti pubblicitari. Tariffe per l'anno 2011.**

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Assente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 29-30/03/2004 è stato istituito e disciplinato il "canone di concessione" per l'uso o l'occupazione permanente (oltre 12 mesi) delle strade e loro pertinenze a mezzo impianti pubblicitari privati;
- detto "canone di concessione" deve essere commisurato in base a tariffa annua rapportata alla effettiva occupazione del suolo pubblico "concesso" (vedi Circolare Ministero Finanze 24 Aprile 2001, n° 6/FL), nonché al valore economico risultante dal provvedimento di concessione e/o autorizzazione e al vantaggio che l'utente ne ricava (vedi art. 27, comma 8 D. Lgvo n° 285 del 30 Aprile 1992);

Accertata la propria competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, lett. f, del T. U. EE. LL., approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000 e della Legge 296 del 27 dicembre 2006, che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali, ad eccezione dell'ICI e dell'addizionale all'IRPEF;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che:
  - il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
  - dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 77-bis, comma 30, della Legge 133/2008, è sospeso, nel triennio 2009 – 2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.);

Considerato che il "canone di concessione" ha natura patrimoniale e, a differenza della TOSAP, costituisce un corrispettivo per il godimento del bene pubblico da parte del "concessionario", per l'uso particolare del bene demaniale che, in virtù della "concessione costitutiva" fatta al privato, viene ad essere distolto dall'uso generale e collettivo cui i beni demaniali debbono essere istituzionalmente destinati e che esso deve essere rapportato alla effettiva durata della occupazione decorrente dalla data della "concessione";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2011;

Ritenuto, per l'anno 2011, di determinare le tariffe di che trattasi sulla base della valutazione della redditività di ciascuna delle tipologie di impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale e del rispetto del principio secondo il quale il canone di concessione deve essere commisurato al vantaggio che il concessionario ne ricava;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali e del Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo n.267/2000;

Visto l'art. 52 del D. Lgvo n° 446/97;  
Visto il D. Lgvo n° 507/93;  
Visto il D. Lgvo n° 285/92;  
Vista la Delibera Consiliare n° 13 del 29-30/03/2004;  
Visto il Regolamento Comunale n° 21 del 20/02/1995, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n°14/2004 e con Delibera di Consiglio Comunale n° 12/2007;  
Visto il T. U. EE. LL. approvato con il D. Lgvo n° 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- a) Ai fini dell'applicazione del "canone di concessione" per gli impianti pubblicitari privati installati in via permanente (durata non inferiore all'anno) su spazi ed aree pubbliche, per l'anno 2011, si applicano le seguenti tariffe:

TIPOLOGIA IMPIANTO	TARIFFA ANNUA PER Mq O FRAZIONE
a.1) cartello pubblicitario con dimensione espositiva complessiva	
a.1.1) fino a mq 1	€ 70,00
a.1.2) oltre mq 1 e fino a mq 3	€ 130,00
a.1.3) oltre mq 3 e fino a mq 5	€ 170,00
a.1.4) oltre mq 5 e fino a mq 10	€ 250,00
a.1.5) oltre mq 10 e fino a mq 15	€ 390,00
a.1.6) oltre mq 15 e fino a mq 18	€ 480,00
a.1.7) oltre mq 18 e fino a mq 27	€ 700,00
a.1.8) oltre mq 27	€ 800,00
a.2) preinsegna	
a.2.1) preinsegna singola	€ 50,00
a.2.2) nell'ipotesi di più preinsegne installate su singolo impianto, quest'ultimo è considerato "cartello pubblicitario", con applicazione di tariffe di cui al punto a.1)	
a.3) arredo urbano	
a.3.1) transenna parapetonale	€ 120,00
a.3.2) palina fermata bus	€ 50,00
a.3.3) pensilina fermata bus	€ 130,00
a.3.4) orologio	€ 130,00
a.4) cartello elettronico con tecnologia a Led	€1.300,00

- b) Il canone concessorio dovuto è rapportato alla effettiva durata della occupazione decorrente dalla data della "concessione".
- c) La data di scadenza del pagamento è prorogata dal 31 gennaio al 30 aprile 2011, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
- d) Nominare Responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Lopopolo .

- e) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed al Settore Tributi e Concessioni Comunali per quanto di competenza.
- f) Con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.